

assonime

Associazione fra le società  
italiane per azioni

*Il Direttore Generale*

Sen. Gianni Pietro Giroto  
Presidente  
10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Industria, commercio, turismo)

*E p.c.*

Dott. Giancarlo Giorgetti  
Ministro  
Ministero dello Sviluppo Economico

Dott. Alessandro Rivera  
Direttore Generale del Tesoro  
Ministero dell'economia e delle Finanze

Roma, 10 marzo 2022

*Illustra Presidente*

desidero richiamare la Sua attenzione su due disposizioni del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (AS n. 2469) relative al rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement, che appaiono problematiche per le imprese.

La prima disposizione è contenuta nell'**articolo 28, comma 1, lettera b), n. 1, del disegno di legge** e riguarda il controllo delle concentrazioni. Attraverso una modifica della legge n. 287/1990, viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di richiedere alle imprese la notifica di operazioni 'sottosoglia', ossia che non soddisfano i criteri di fatturato dai quali discende per legge l'obbligo di comunicazione preventiva.

00187 Roma Piazza Venezia 11  
tel. +39 06695291  
fax +39 066790487 / +39 066781254  
www.assonime.it  
e-mail: [assonime@assonime.it](mailto:assonime@assonime.it)  
cod. fisc. 80053570588

20123 Milano Via Santa Maria Segreta 6  
tel. +39 0286997450 / fax +39 0286997009  
[assonime.milano@assonime.it](mailto:assonime.milano@assonime.it)

1040 Bruxelles Rue Belliard 4-6  
tel. +32 2 2307254 / fax +32 2 2305362  
[assonime.bruxelles@assonime.it](mailto:assonime.bruxelles@assonime.it)

Per l'esercizio di questo potere sono previste tre condizioni:

- i) è superata almeno una delle due soglie di fatturato che rilevano ai fini dell'obbligo di notifica (in base all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990) oppure il fatturato totale mondiale delle imprese interessate è superiore a cinque miliardi di euro
- ii) sussistono concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative
- iii) l'operazione è stata perfezionata da non oltre sei mesi.

In caso di inottemperanza alla richiesta di notifica l'impresa sarebbe suscettibile di una sanzione fino all'uno per cento del fatturato.

L'obiettivo della previsione è evitare che operazioni potenzialmente rilevanti sul piano concorrenziale – in particolare nei mercati dei servizi digitali, nel settore farmaceutico e negli altri settori ad alto tasso di innovazione – sfuggano al controllo dell'Autorità. La modifica determinerebbe tuttavia una situazione di grave incertezza nel controllo delle concentrazioni. Le operazioni sottosoglia resterebbero esposte al possibile intervento dell'Autorità sulla base di un criterio ('concreti rischi per la concorrenza') che per le imprese risulta di difficile determinazione e, soprattutto, per un periodo (fino a sei mesi dalla realizzazione) eccessivamente ampio e incompatibile con l'esigenza di prevedibilità che caratterizza i processi di concentrazione tra imprese.

Per limitare l'impatto pregiudizievole della previsione, dovrebbe essere assicurata alle imprese la possibilità di sottoporre volontariamente all'Autorità i casi dubbi, anche prima della chiusura dell'operazione, e ottenere in tempi brevi un'indicazione sulla sussistenza dei presupposti per una richiesta di notifica. Andrebbe inoltre chiarito, per quanto attiene al regime transitorio, che la nuova disciplina non sarebbe applicabile alle operazioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge per il mercato e la concorrenza.

La seconda disposizione è contenuta nell'**articolo 31 del disegno di legge**. Esso prevede che, tanto ai fini dell'applicazione delle norme in materia di intese restrittive e abuso di posizione dominante, quanto nel controllo delle concentrazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa 'in ogni momento' richiedere a imprese o enti di fornire

informazioni ed esibire documenti utili. Nel caso di informazioni o documenti non veritieri e di inottemperanza alla richiesta senza giustificato motivo verrebbero applicate sanzioni fino all'uno per cento del fatturato (fatto salvo il rifiuto motivato nei casi in cui dalle informazioni potrebbe emergere la responsabilità della persona per un reato o un illecito amministrativo passibile di sanzioni a carattere punitivo).

La disponibilità di un potere di richiesta di informazioni e documenti, accompagnato da sanzioni potenzialmente molto elevate, al di fuori del procedimento istruttorio pone preoccupazioni in termini di garanzie per le imprese coinvolte.

Per quanto riguarda le indagini in campo antitrust, la previsione verrebbe inserita nell'articolo 12 della legge n. 287/1990 che contiene un richiamo ai principi generali del diritto UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tuttavia, tenuto conto che il nuovo potere riguarda una fase in cui l'impresa non ha ancora ricevuto la comunicazione di avvio dell'istruttoria e non può avvalersi dei diritti che ne conseguono (essere sentita, accedere al fascicolo, presentare deduzioni e pareri), il quadro delle garanzie andrebbe meglio precisato.

Occorrerebbe specificare, in linea con quanto previsto per i poteri dell'Autorità nell'ambito dell'istruttoria (articolo 14 della legge n. 287/1990), che le richieste di informazioni indicano un termine ragionevole per ottemperare, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, le sanzioni dovrebbero essere limitate alle ipotesi in cui vengano forniti informazioni e documenti non veritieri, come accade nel contesto dei procedimenti della Commissione europea per le richieste di informazioni formulate da quest'ultima ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Spero che queste osservazioni possano contribuire al dibattito in corso nella Commissione da Lei presieduta. I nostri uffici sono a disposizione per ogni approfondimento che riteniate utile.

Con i migliori saluti.

S. Micossi

Stefano Micossi